

**NO ai MEDICI QUOTE di FARMACIE** (Sentenza Tar Marche n. 106/2021)

A un medico non possono fare capo in alcun modo quote di una farmacia aperta al pubblico (Testo Unico Regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e Legge 8 novembre 1991 n.362).

“L’incompatibilità della professione medica con quella di farmacista è posta dall’ordinamento a presidio della libertà nello svolgimento delle rispettive attività di prescrizione del farmaco e di consiglio farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse”.

Tar Marche - sentenza numero 106 pubblicata il 9 febbraio 2021.

**MIN. LAVORO – LAVORO DOMESTICO: ACCORDO SUI MINIMI RETRIBUTIVI 2021** da DplMo- fonte: Ministero del Lavoro e PensioniOggi

La Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo ha sottoscritto, in data 12 febbraio 2021, l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita, decorrenti dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Accordo minimi retributivi lavoro domestico dell’12.02.2021 (documento 043)

| Tavola dei Minimi Retributivi delle Colf nel 2021 |   |   |                                  |                |  |                      |   |                            |        |          |        |
|---|---|---|----------------------------------|----------------|--|----------------------|---|----------------------------|--------|----------|--------|
| Livelli di Inquadramento                          | Tabella A   |   | Tabella B                        | Tabella C      | Tabella D  |                      | Tabella E   | Tabella F                  |        |          |        |
|   | Lavoratori conviventi   |   | Lavoratori di cui art. 14, co. 2 | Non conviventi | Assistenza notturna  |                      | Presenza notturna   | Indennità Vitto e Alloggio |        |          |        |
|   | Valori mensili  | Indennità   | Valori mensili                   | Valori orari   | Valori mensili   |                      | Valori mensili  | Pranzo e/o cena            | Cena   | Alloggio | Totale |
|   |   |   |                                  | Auosuff.       | Non autosuff.  | (valori giornalieri) |   |                            |        |          |        |
| A   | € 645,50  |   |                                  | € 4,69         |  |                      | € 677,78  | € 1,96                     | € 1,96 | € 1,69   | € 5,61 |
| AS  | € 762,88  |   |                                  | € 5,53         |  |                      |   |                            |        |          |        |
| B   | € 821,56  |   | € 586,83                         | € 5,86         |  |                      |   |                            |        |          |        |
| BS  | € 880,24  |   | € 616,18                         | € 6,22         | € 1.012,27   |                      |   |                            |        |          |        |
| C   | € 938,94  |   | € 680,71                         | € 6,57         |  |                      |   |                            |        |          |        |
| CS  | € 997,61  |   |                                  | € 6,93         | € 1.147,24   |                      |   |                            |        |          |        |
| D   | € 1.173,65  | € 173,55  |                                  | € 7,99         |  |                      |   |                            |        |          |        |
| DS  | € 1.232,33  | € 173,55  |                                  | € 8,33         | € 1.417,21   |                      |   |                            |        |          |        |
| Livelli di Inquadramento                          | Tabella G   | Tabella H   |                                  |                | Tabella I  |                      | Tabella L*  | PENSIONIOGGI.IT            |        |          |        |
|   | Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo lavoratori titolari (valori orari) | Indennità art. 34, co. 3 (baby sitter sino al 6° anno di età del bimbo) |                                  |                | Indennità Art. 34, co. 4 (Addetto a più persone non autosufficienti) |                      | Indennità Art. 34, co. 7 (Lavoratori Certificati UNI11766/2019) ---<br>*Decorre dal 1/10/2021 |                            |        |          |        |
|   |   | valori mensili  | valori mensili lav. Tab B        | valori orari   | valori mensili   | valori orari         | valori mensili  |                            |        |          |        |
| A   |   |   |                                  |                |  |                      |   |                            |        |          |        |
| AS  |   |   |                                  |                |  |                      |   |                            |        |          |        |
| B   |   |   |                                  |                |  | € 8,00               |   |                            |        |          |        |
| BS  | € 115,76  | € 81,10   | € 0,70                           |                |  | € 10,00              |   |                            |        |          |        |
| C   |   |   |                                  |                |  |                      |   |                            |        |          |        |
| CS  | € 7,45  |   |                                  | € 100,00       | € 0,58   | € 10,00              |   |                            |        |          |        |
| D   |   |   |                                  |                |  |                      |   |                            |        |          |        |
| DS  | € 8,98  |   |                                  | € 100,00       | € 0,58   |                      |   |                            |        |          |        |

**Leggi in:** <https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-domestico-ecco-i-nuovi-stipendi-minimi-dal-1-gennaio-2021-3242432>

**INPS - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI** da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della **legge n.**

**45/1990**, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

**LEGGE 45/1990 - Articolo 2. - Modalita' di ricongiunzione**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni per il corretto uso della **tabella I/2021**, relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la **tabella II/2021**, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.

In particolare:

a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell'onere di ricongiunzione.

L'importo della rata si determina moltiplicando l'ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.

b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.

Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 26 del 16.02.2021 (documento 045)**

**SOLO SPID, CIE e CNS PER ACCEDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per accedere all'Agenzia delle Entrate unica via di accesso solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carte Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Addio alle Credenziali Fisconline dal 1° marzo 2021, chi già le possiede la data di scadenza è il 30 settembre.

Nel Comunicato stampa del 16 febbraio 2021 le novità: cosa cambia per i cittadini, cosa cambia per i professionisti e le imprese e cosa sono SPID, CIE e CNS.

In particolare:

- SPID, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, sistema basato su credenziali personali e verifiche di sicurezza che è possibile ottenere tramite uno dei 9 gestori accreditati LINK: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> che prevedono diverse modalità di attivazione;
- CIE, Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Comune di residenza, necessario avere anche il codice PIN associato;
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi, basata invece su un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip, da utilizzare per l'autenticazione digitale.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Comunicato Stampa 16.02.2021 (documento 046)**

**GARANTE PRIVACY – VACCINAZIONE dei DIPENDENTI: Le FAQ** da DplMo – Fonte: Garante per la

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato alcune Faq in materia di trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

## **Queste le FAQ**

### **Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione?**

No. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).**DANNO EMERGENTE:** l'articolo 6 del TUIR (DPR 917/1986) esclude dalla nozione di reddito imponibile il risarcimento del danno per la sola parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite o spese sostenute;

### **Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?**

No. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

### **La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?**

Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

Attenzione: il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti se si sono vaccinati contro il Covid, ma in ambito sanitario i non vaccinati possono essere esclusi da alcune mansioni su indicazione medico competente.

## **DATORE DI LAVORO – OBBLIGO di INFORMAZIONE e FORMAZIONE**

“il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui o sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio delle conoscenze del lavoratore”.

***Corte di Cassazione sezione IV penale- sentenza n. 5776 dell'11 novembre 2020 pubbl. il 15 febbraio 2021***